



## Glossari dal Parlamenti

---

Scheda informativa Referendum

## **Glossario del Parlamento**

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: [Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)

## **Impressum**

Stato 25.11.2024

### **Editore**

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento  
3003 Berna  
[parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)  
[www.parl.ch/it](http://www.parl.ch/it)

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



## **Contenuto**

In breve.....	2
Cenni storici .....	10
Statistiche .....	11
Basi legali.....	13
Altre informazioni.....	14



Scheda informativa

## REFERENDUM

*Il referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere in modo definitivo alle urne su importanti decisioni del Parlamento.*

### I. Tipi di referendum

La Costituzione contempla due tipi di referendum, quello **obbligatorio** e quello **facoltativo**. Gli atti sottostanti a referendum obbligatorio sono posti in votazione d'ufficio, mentre quelli sottostanti a referendum facoltativo sono oggetto di una votazione popolare soltanto su richiesta.


La maggior parte dei testi sono sottoposti al voto prima della loro entrata in vigore (**referendum preventivo**). Tuttavia alcuni testi sono sottoposti al voto dopo la loro entrata in vigore (**referendum abrogativo**).

Un referendum facoltativo può essere richiesto da 50 000 aventi diritto di voto o da almeno otto Cantoni entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto. Nel primo caso si parla di **referendum popolare**, nel secondo di **referendum dei Canton**. La riuscita del referendum popolare richiede la presentazione di una lista con almeno 50 000 firme valide. I referendum dei Cantoni sono disciplinati nelle rispettive legislazioni: salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.

I testi sottostanti a referendum obbligatorio sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni o soltanto al voto del Popolo, mentre i testi sottostanti a referendum facoltativo sono sottoposti al voto del Popolo. I testi sottostanti al **voto del Popolo** sono accolti se la maggioranza degli aventi diritto di voto si esprime favorevolmente. I testi sottostanti al **voto del Popolo e dei Cantoni** necessitano dell'approvazione della maggioranza degli aventi diritto di voto e della maggioranza dei Cantoni. L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone: i Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.



# Referendum





## II. Atti che sottostanno a referendum

Sottostanno al voto del Popolo<sup>1</sup> soltanto le iniziative popolari e gli atti emanati dall'Assemblea federale e non, quindi, gli atti dell'Esecutivo.

### II.1 Iniziative popolari

Mediante un'iniziativa popolare i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica totale o parziale della Costituzione federale. Per la riuscita formale dell'iniziativa sono necessarie le firme di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi.

Le iniziative per la revisione parziale della Costituzione possono essere formulate come progetto elaborato o proposta generica.



Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione sono sottoposte al voto del Popolo, così come quelle per la revisione parziale della Costituzione presentate sotto forma di proposta generica, ma, in quest'ultimo caso, soltanto se l'Assemblea federale le respinge. Se il Popolo approva un'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione o un'iniziativa popolare per la revisione parziale formulata sotto forma di proposta generica, l'Assemblea federale deve elaborare un progetto di legge corrispondente e sottoporlo al voto del Popolo e dei Cantoni.

Le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate sotto forma di progetto elaborato, invece, richiedono l'approvazione sia del Popolo che dei Cantoni. Se Popolo e Cantoni approvano l'iniziativa, la revisione costituzionale viene adottata.

Le votazioni sulle iniziative popolari si svolgono sempre d'ufficio (referendum obbligatorio).

---

<sup>1</sup> JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 140 N 1, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003.



## II.2 Atti che sottostanno a referendum

Sottostanno al voto del Popolo<sup>2</sup> soltanto le iniziative popolari e gli atti emanati dall'Assemblea federale e non, quindi, gli atti dell'Esecutivo.

Gli atti emanati dall'Assemblea federale sono:

- le leggi federali;
- le ordinanze dell'AF;
- i decreti federali;
- i decreti federali semplici.

L'Assemblea federale emana le disposizioni che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza e gli atti singoli sotto forma di decreto federale o di decreto federale semplice.

Sottostanno a referendum le leggi e i decreti federali, ma non le ordinanze e i decreti federali semplici.

	<b>Disposizioni che contengono norme di diritto</b>	<b>Atti singoli</b>
<b>Referendum</b>	Leggi federali	Decreti federali
<b>Nessun Referendum</b>	Ordinanze AF	Decreti federali semplici

Per quanto riguarda le disposizioni che contengono norme di diritto, la Costituzione federale opera una distinzione tra quelle importanti e quelle meno importanti (art. 164 cpv. 1 Cost.): le prime sono emanate sotto forma di legge federale, mentre le seconde possono essere emanate anche sotto forma di ordinanza AF.

La Costituzione precisa il concetto dell'«importanza» attraverso un elenco non esaustivo degli ambiti che sono oggetto di disposizioni fondamentali, ovvero in particolare:

- l'esercizio dei diritti politici;
- la restrizione dei diritti costituzionali;
- i diritti e doveri delle persone;
- la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo dei tributi;
- i compiti e le prestazioni della Confederazione;
- gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale;
- l'organizzazione e la procedura delle autorità federali.

---

<sup>2</sup> JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 140 N 1, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003.



Giacché la Costituzione non definisce in termini esaustivi cosa si intenda per «importante», spetta al legislatore decidere quali disposizioni debbano rivestire la forma di legge federale perché importanti ai sensi della Costituzione<sup>3</sup>.

Nel caso degli atti singoli, la Costituzione e la legge stabiliscono nel caso particolare se essi debbano essere emanati sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice, ossia se debbano sottostare a referendum o no. Anche in questo caso gioca un ruolo rilevante il criterio dell'«importanza»<sup>4</sup>.

a) *Leggi federali*

In linea di principio, le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo preventivo. Se vi è urgenza, la maggioranza dei membri di ciascuna Camera può nondimeno dichiarare urgente una legge federale, la cui entrata in vigore è pertanto immediata. Le leggi federali urgenti devono essere limitate nel tempo.

Nel caso delle leggi federali urgenti bisogna distinguere, da un lato, tra quelle con o senza base costituzionale e, dall'altro, tra quelle con una durata di validità inferiore o superiore a un anno.

Le leggi federali urgenti con una durata di validità inferiore a un anno restano in linea di principio in vigore fino alla loro scadenza e non sottostanno a referendum, a prescindere dal fatto che siano rette da una base costituzionale.


Le leggi federali urgenti che hanno una base costituzionale e la cui durata di validità supera l'anno sottostanno a referendum facoltativo abrogativo. Se il referendum non è chiesto o se questo non riesce, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. In caso di riuscita del referendum, la legge viene posta in votazione. Se la votazione è effettuata entro un anno e se l'oggetto è accettato dal Popolo, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Se il Popolo lo respinge o se non è possibile votare entro l'anno, la legge decade un anno dopo la sua adozione.

Le leggi federali urgenti senza base costituzionale e con una durata di validità superiore all'anno sottostanno a referendum obbligatorio abrogativo. Devono essere sottoposte al voto di Popolo e Cantoni entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. La legge rimane in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità se la votazione sul disegno sottoposto a referendum obbligatorio avviene entro l'anno e Popolo e Cantoni l'accettano. Se Popolo e Cantoni non l'accettano o se non è stata posta in votazione entro l'anno la legge decade un anno dopo la sua adozione.

---

<sup>3</sup> DTF 103 Ia 369 consid. 6 381 segg.

<sup>4</sup> PIERRE TSCHANNEN, Art. 163 N 5, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra: Schulthess, pag. 2670.





c) *Decreti federali*

Di regola, i decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.

D'ufficio, dunque obbligatoriamente, sono sottoposti a votazione quelli concernenti:

- le modifiche della Costituzione federale;
- l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- la domanda se procedere o meno a una revisione totale della Costituzione qualora vi sia disaccordo in merito fra le due Camere.

Sono sottoposti al voto del Popolo i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo e la domanda su una revisione totale della Costituzione.

Le modifiche della Costituzione e l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali richiedono invece l'approvazione di Popolo e Cantoni.



## ATTI LEGISLATIVI DELL'ASSEMBLEA FEDERALE E REFERENDUM (SCELTA)

### ATTI LEGISLATIVI

#### Leggi federali

*Referendum facoltativo preventivo: Popolo*

- Leggi federali (art. 164 e art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)

*Referendum facoltativo abrogativo: Popolo*

- Leggi federali urgenti con una base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 165 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.)

*Referendum facoltativo abrogativo: Popolo e Cantoni*

- Leggi federali urgenti senza base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 165 cpv. 3 e art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.)

### ATTI SINGOLI

#### Decreti federali

*Referendum facoltativo preventivo: Popolo*

- Approvazione di trattati internazionali
  - o di durata indeterminata e indenunciabili,
  - o prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,
  - o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 166 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.).
- Decisioni di principio e programmatiche di ampia portata (art. 28 cpv. 3 LParl.).
- Legge riguardante un caso unico (art. 29 cpv. 2 LParl.).
- Conferimento dell'obbligatorietà generale dei trattati intercantonali (art. 14 cpv. 1 LPFC).
- Approvazione della modifica territoriali tra Cantoni (art. 53 cpv. 3 Cost.).
- Decreti sulle fasi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (art. 48c cpv. 1 Lferr).
- Approvazione delle decisioni di massima per gli impianti nucleari (art. 48 LENu).
- Definizione della rete delle strade nazionali (art. 11b cpv. 1 LSN).

*Referendum obbligatorio abrogativo: Popolo*

- Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale (art. 138 e art. 140 cpv. 2 lett. a Cost.).
- Principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere (art. 140 cpv. 2 lett. c Cost.).
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata sotto forma di proposta generica (art. 140 cpv. 2 lett. b Cost.).

*Referendum obbligatorio preventivo: Popolo e Cantoni*

- Revisione totale della Costituzione federale promossa da un'autorità (art. 193 e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
- Revisione totale della Costituzione federale elaborata in seguito a una decisione popolare (art. 138, art. 156 cpv. 3 lett. c e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata sotto forma di progetto elaborato (art. 139 cpv. 5 Cost.).
- Controprogetto diretto a un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata sotto forma di progetto elaborato (dal 2009) (art. 139 cpv. 5 Cost., art. 101 LParl.).
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata sotto forma di proposta generica (art. 139 cpv. 4, art. 156 cpv. 3 lett. b e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
- Revisione parziale della Costituzione promossa da un'autorità (art. 194 e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
- Adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.)<sup>5</sup>.

#### Leggi federali

- Leggi federali urgenti con una base costituzionale e con durata di validità inferiore a un anno (art. 165 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. d Cost. e contrario)
- Leggi federali urgenti senza base costituzionale e con durata di validità inferiore a un anno (art. 165 cpv. 3 e art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e contrario)

#### Ordinanze

- Ordinanze indipendenti
- Ordinanze dipendenti

#### Decreti federali semplici

- Decisione di effettuare una revisione totale della Costituzione.
- Nullità di un'iniziativa popolare (art. 139 cpv. 3 Cost.).
- Approvazione di un'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione in forma di proposta generica (art. 139 cpv. 4 Cost.).
- Approvazione di trattati internazionali non sottoposti a referendum (art. 166 cpv. 2 Cost.).
- Approvazione di ordinanze del Consiglio federale.
- Determinazione del preventivo della Confederazione Svizzera (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl.).
- Definizione di valori finanziari di pianificazione (dal 2016) (art. 29 cpv. 2 LFC).
- Presa d'atto del piano finanziario (art. 143 cpv. 3 LParl.).
- Approvazione di prelievo da un fondo speciale con conto speciale (art. 4 BIFG; art. 5 NAFG).
- Approvazione delle aggiunte al preventivo (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl.).
- Autorizzazione di ulteriori prelievi da un fondo speciale con conto speciale (art. 4 BIFG; art. 5 NAFG).
- Approvazione del limite di spesa o dei crediti d'impegno (messaggio speciale) (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl.).
- Approvazione del consuntivo della Confederazione Svizzera (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl.).
- Approvazione dei conti speciali (art. 8 cpv. 1 BIFG; art. 10 cpv. 1 NAFG).
- Decisioni di principio e pianificazioni (art. 28 cpv. 3 LParl.).
- Decisione sul programma di legislatura (art. 146 LParl.).
- Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale (art. 145 cpv. 2 LParl.).
- Approvazione del rapporto di gestione del Tribunale federale (art. 162 cpv. 1 lett. b LParl.; art. 145 cpv. 2 LParl.).
- Garanzia alle Costituzioni cantonali (art. 172 cpv. 2 Cost.).
- Approvazione di trattati intercantonali o di trattati conclusi dai Cantoni con l'estero (in caso di reclamo) (art. 172 cpv. 3 Cost. e art. 129a cpv. 1 LParl.).
- Revoca dell'obbligatorietà generale di trattati intercantonali (art. 48a Cost.; art. 14 cpv. 5 LPFC).
- Decisione sull'obbligatorietà a partecipare a trattati intercantonali (art. 15 cpv. 1 LPFC).
- Revoca dell'obbligatorietà a partecipare a trattati intercantonali (art. 15 cpv. 5 LPFC).
- Approvazione di impieghi dell'esercito nella promozione della pace (art. 66b cpv. 4 LM).
- Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio di appoggio in Svizzera (art. 70 cpv. 2 LM).
- Ordine o approvazione del servizio attivo e chiamata delle truppe (art. 77 cpv. 1 LM).
- Rete delle strade nazionali (art. 1 cpv. 1, art. 8a cpv. 3, et art. 11 cpv. 1 LSN).
- Definizione delle deroghe all'esenzione da emolumenti delle strade (art. 82 cpv. 3 Cost.).
- Revoca dell'autorizzazione di massima per gli impianti nucleari (art. 67 LENu).
- Conferimento a terzi del diritto d'espropriazione (art. 3 cpv. 2 lett. a LEspr).
- Provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell'indipendenza e della neutralità del Paese (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.).
- Istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare (art. 163 LParl.).
- Spostamento della sede dell'Assemblea federale (art. 32 cpv. 2 LParl.).

REFERENDUM

SENZA REFERENDUM

<sup>5</sup> Secondo la pratica delle autorità federali e parte della dottrina, vi è la possibilità di sottoporre un trattato internazionale all'approvazione del Popolo e del Cantoni anche qualora la sua importanza lo elevi al rango della Costituzione federale. Questo diritto di referendum non è espressamente sancito dalla Costituzione, ma è considerato parte del diritto costituzionale non scritto (referendum sui generis). Cfr. messaggio del 15 gennaio 2020 concernente il referendum obbligatorio per trattati internazionali a carattere costituzionale, FF 2020 1207, in particolare 1111).



## **CENNI STORICI**

### **Referendum obbligatorio**

Il referendum costituzionale obbligatorio esiste sin dalla nascita dello Stato federale nel 1848. Dal 1949 i decreti federali urgenti senza base costituzionale con una durata di validità superiore a un anno sono sottoposti a referendum obbligatorio abrogativo. Il referendum obbligatorio per l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali è stato sancito nel 1977.

### **Referendum facoltativo**

Il referendum legislativo facoltativo è stato introdotto nel 1874, il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali nel 1921. Il referendum abrogativo per i decreti federali urgenti con base costituzionale e una durata di validità superiore a un anno è stato introdotto nel 1949. Nel 1977 il campo di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato ampliato e le firme necessarie per chiedere un referendum sono passate da 30 000 a 50 000. Nel 2003 il campo di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato ulteriormente ampliato.



<b>STATISTICHE</b>				
<b>Atti emanati dal Parlamento, per legislatura</b>	<b>48<sup>a</sup></b>	<b>49<sup>a</sup></b>	<b>50<sup>a</sup></b>	<b>51<sup>a</sup></b>
<b>TOTALE</b>	<b>497</b>	<b>479</b>	<b>461</b>	<b>509</b>
<b>Atti che sottostanno a referendum</b>	<b>268</b>	<b>283</b>	<b>227</b>	<b>268</b>
<i>in percentuale di tutti gli atti</i>	53,9 %	59,1 %	49,2 %	52,7 %
Referendum obbligatorio	27	36	23	24
<i>in percentuale di tutti gli atti</i>	5,4 %	7,5 %	5 %	4,7 %
<i>in percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum</i>	10,1 %	12,7 %	10,1 %	9 %
Referendum obbligatorio, Popolo	0	0	0	0
<i>Referendum obbligatorio preventivo, Popolo e Cantoni</i>	27	36	23	24
<i>Referendum obbligatorio abrogativo, Popolo e Cantoni</i>	0	0	0	0
Referendum facoltativo	241	247	204	244
<i>in percentuale di tutti gli atti</i>	48,5 %	51,6 %	44,3 %	47,9 %
<i>in percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum</i>	89,9 %	87,3 %	89,9 %	91 %
<i>Referendum facoltativo preventivo</i>	233	243	203	224
<i>Referendum facoltativo abrogativo</i>	8	4	1	20
<i>in percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum facoltativo</i>	3,3 %	1,6 %	0,5 %	8,1 %
<b>Atti che non sottostanno a referendum</b>	<b>229</b>	<b>196</b>	<b>234</b>	<b>241</b>
<i>in percentuale di tutti gli atti</i>	46.1 %	40.9 %	50.8 %	47.3 %
atti legislativi	14	11	8	11
atti singoli	215	185	226	230



<b>Atti emanati, per legislatura</b>	<b>48<sup>a</sup></b>	<b>49<sup>a</sup></b>	<b>50<sup>a</sup></b>	<b>51<sup>a</sup></b>
<u>Esclusi</u> decreti federali su iniziative popolari che non contengono controprogetti <sup>6</sup>				
<b>TOTALE</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>210</b>	<b>246</b>
<b>TOTALE VOTAZIONI POPOLARI</b>	16	17	18	23
Atti accettati	11	14	12	15
<b>Atti respinti</b>	5	3	6	8
In percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum	2 %	1,2 %	2,9 %	3.3 %
Referendum obbligatorio preventivo, Popolo e Cantoni	9	5	6	2
<i>Atti accettati</i>	7	4	5	2
<i>Atti respinti</i>	2	1	1	0
In percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum obbligatorio	22,2 %	20 %	16,7 %	0 %
Votazioni popolari: referendum facoltativo	7	11	12	21
In percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum facoltativo	2,9 %	4,5 %	5,9 %	8.6 %
<b><i>Atti accettati</i></b>	4	9	7	13
<i>Atti respinti</i>	3	2	5	8
In percentuale di tutti gli atti che sottostanno a referendum facoltativo	1,3 %	0,8 %	2,5 %	3.3 %
<i>Referendum facoltativo preventivo</i>	7	11	12	18
<i>Atti accettati</i>	4	9	7	10
<i>Atti respinti</i>	3	2	6	8
<i>Referendum facoltativo abrogativo</i>	0	1	0	3
<i>Atti accettati</i>	–	1	–	3

<sup>6</sup> Prima del 2009, il controprogetto era integrato nel decreto federale concernente l'iniziativa popolare. Nel caso di decreti federali concernenti iniziative popolari, il Popolo non vota sul decreto bensì sull'iniziativa.



### **BASI LEGALI**

- Articolo 140 segg. Costituzione federale
- Articolo 58 segg. legge federale sui diritti politici
- Articolo 18 segg. ordinanza sui diritti politici



## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Per informazioni sulla cronologia dei referendum:**

cfr. la pagina al riguardo nel sito della Cancelleria federale.

➤ [Link](#)

### **Per informazioni statistiche sulle votazioni popolari:**

cfr. la pagina al riguardo nel sito della Cancelleria federale.

➤ [Link](#)

### **Per informazioni sulle votazioni popolari svolte dal 1848:**

cfr. la banca dati swissvotes dell'Università di Berna.

➤ [Link \(sito in francese, inglese, tedesco\)](#)

### **Per informazioni sugli atti emanati dall'Assemblea federale:**

cfr. la scheda tecnica al riguardo e la banca dati degli atti legislativi:

➤ [Link](#)

➤ [Link](#)

